



Studio Associato di ingegneria e geologia

dott. ing. Locatelli – dott. geol. Buscaglia – dott. geol. Locchi – dott. geol. Scinetti

COMUNE DI DUBINO

Via Valeriana 52 23015 Dubino (So)

**Individuazione del reticolo idrico minore
e determinazione delle fasce di rispetto
ai sensi della L.R. 1/2000
D.G.R. X/2591 del 31/10/2014**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA



Redatto da: dott. Geol. Domenico SCINETTI

in collaborazione con:
dott. Geol Sergio LOCCHI
dott. Geol Vittorio BUSCAGLIA
ing. Valeria LOCATELLI

AGGIORNAMENTO

Lecco – NOVEMBRE 2015

C.so Martiri della Liberazione, 28 – 23900 LECCO – Tel/fax 0341.360078
E-mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

COMUNE di DUBINO (So)

INDICE

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	4
CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....	7
Art. 4	7
CAPO III° - DIVIETI.....	8
Art. 5	8
Art. 6	8
Art. 7	9
CAPO IV° - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
Art. 8	11
Art. 9	13
Art. 10	13
Art. 11	14
Art. 11 - bis.....	15
Art. 12	15
CAPO V° - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE	16
Art. 13	16
Art. 14	17
Art. 15	18
Art. 16	19
Art. 17	19
CAPO VI° - REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA:	20
Art. 18	20
Art. 19	21
Art. 20	22
CAPO VII° - SANZIONI	22
Art. 21	22
Art. 22	22
Art. 23	22
Art. 24	22
Art. 25	22
Art. 26	23
Art. 27	23

Art. 28	23
Art. 29	24
Art. 30	24
Art. 31	24
Art. 32	24
CAPO VIII° - SEGNALAZIONI	25
Art. 33	25
Art. 34	25
CAPO IX° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	25
Art. 35	25
CAPO X° - ALVEI SUL CONFINE COMUNALE.....	26
Art. 36	26
CAPO XI° - SDEMANIALIZZAZIONI E MODIFICA LIMITI AREE DEMANIALI.....	26
Art. 37	26
CAPO XII° - SEGNALAZIONI NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.....	26
Art. 38	26
CAPO XIII° - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	27
Art. 39	27

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

In base alla D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014, il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore attribuite all'Amministrazione Comunale di DUBINO, in attuazione all'art. 3 della L.R. 1/2000.

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e l'introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella di cui all'Allegato B della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014.

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dall'art. 144 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici appartenenti al reticolo minore di competenza comunale in riferimento al R.D.L n. 523/1904 (artt.12 e dal 93 al 102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L. 36/94, al d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e al P.T.U.A. della Regione Lombardia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a V.I.A. individuate nel d. p.c.m. 10 agosto 1998 n. 377 e nel d. P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i.

Art. 2

Si definiscono appartenenti al reticolo idrico minore i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico redatto ai sensi della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014. Si definiscono fasce di rispetto dei corsi d'acqua attribuiti al reticolo idrico le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014. *Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014 fanno parte integrante del presente regolamento.*

Art. 3

In base a quanto riportato nella D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014 si intende:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene

accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Piena ordinaria: Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Le **fasce di rispetto** sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e storicamente soggette ad esondazioni.

Fascia di rispetto fluviali: lo studio riporta le eventuali fasce di rispetto fluviale contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore l'estensione delle fasce di rispetto con vincolo potrà essere eventualmente ridefinita qualora, a seguito di interventi migliorativi che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie (correttamente progettati e corredati da apposita relazione con verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle), vengano eliminati i punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali.

La ridefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante al presente Regolamento e, conseguentemente, alle NTA del Piano di Governo del Territorio da effettuare secondo le procedure di legge. L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.


L'individuazione del reticolo idrico comunale e le rispettive fasce di rispetto sono rappresentati nelle tavole 1 (individuazione reticolo idrografico) e 2-3 (individuazione fasce di rispetto) facenti parte integrante dello studio del reticolo minore comunale. L'ubicazione dei corsi d'acqua, la larghezza dell'alveo e le conseguenti fasce di rispetto non derivano da rilievo topografico strumentale. L'esatta ubicazione e geometria degli ambiti andrà verificata caso per caso con

appositi rilievi topografici. Di seguito si riporta uno schema esemplificativo finalizzato all'individuazione dell'estensione degli alvei e delle fasce di rispetto.


SCHEMA DI SINTESI

L'estensione della fascia di rispetto deve intendersi misurata in sito come di seguito indicato:


Per i corsi d'acqua privi di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (caso A).




Per i tratti con argini artificiali, dal piede esterno dell'argine (caso B) o del muro di sponda (caso C).



Nel caso di alvei incassati in valli profonde, l'ampiezza della fascia va calcolata dal livello di piena ordinaria (caso D).



Per i tratti intubati o coperti si considera il bordo esterno del manufatto (caso E)



CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 4

Polizia idraulica: attività tecnico-amministrativa di controllo poste in capo all'Autorità Amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Autorità Idraulica: l'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia
- per il reticolo idrico minore: il Comune (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella di cui all'Allegato B della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

L'attività amministrativa consiste nel rilascio di provvedimenti autorizzativi sotto elencati (per dettagli vedi art. 8):

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze (es. alveo, argini, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite...).

Si distinguono due tipologie:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. *E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.*

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). *E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.*

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario.

Nulla-osta: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto. *Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.*

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Rinnovi o revoche: di concessione, nulla-osta, subentri, variazioni di condizioni

Sopralluoghi: ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o delle opere.

CAPO III° - DIVIETI

Art. 5

Come previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore e principale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le fasce di rispetto, senza regolare concessione o nullaosta dell'Autorità Idraulica.

Art. 6

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite esterno della Fascia di rispetto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:

- a. la formazione di opere in alveo, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b. qualunque fabbricato, manufatto, opera, scavi, fino al limite esterno della fascia di rispetto e movimenti di terra fino alla distanza di 4 metri, se non previsti dall'art. 7;
- c. la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 152/06 se non previsti dall'art. 7 punto p);
- d. qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- e. lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

- f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche interamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- g. qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, e qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possono dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h. qualunque deposito di terra o altre materie, che per una circostanza qualsiasi possano interferire col corso d'acqua;
- i. qualunque ingombro o deposito di materie sul piano viabile delle strade alzaie, di bonifica e loro dipendenze;
- j. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- k. l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- l. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente prescrivere;

Art. 7

Sono consentiti sui corsi dell'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sino al limite esterno della Fascia di rispetto, a chi ne ha ottenuto regolare concessione o nulla-osta, a norma dei seguenti articoli 8, 9 e 10:

- a. la formazione di muri d'argine, opere di protezione delle sponde, scogliere, arginature, riporti di terra, opere di regimazione e difese radenti delle sponde ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate nelle proprietà private in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano riconosciuto ai sensi della L. 865/71, eventualmente aggiornato al 24 maggio 2011, o dove non siano possibili alternative (vedi art. 13);
- b. la posa di recinzioni (vedi art. 16), la costruzione di ponti, passerelle ed anche di passaggi provvisori (vedi art. 13) attraverso i corsi d'acqua;

- c. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- d. l'attraversamento con condotte in subalveo;
- e. l'attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti;
- f. l'attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro;
- g. la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o sponde dei corsi d'acqua;
- h. la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitati l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- i. l'occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- j. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili;
- k. qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- l. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per l'uso dei fondi limitrofi;
- m. qualsiasi scarico nei corsi d'acqua, purché di qualità e quantità compatibili con la normativa vigente (vedi art. 14);
- n. per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di cui alla L.R. 12/05 art. 27 comma 1 lettere a, b, c, esclusi i mutamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, esclusi incrementi volumetrici, ed escluse modifiche di sagoma se non per interventi nei quali, a seguito di demolizione, l'edificio insistente nella fascia di rispetto venga allontanato dal corso d'acqua ad almeno 4 metri dal piede arginale esterno; nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il

- rischio assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione;
- o. opere di derivazione e di restituzione;
 - p. coperture parziali o tombinate dei corsi d'acqua ammesse dall'Autorità Idraulica solo per ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica, così come espresso dall'art. 115 del D.lgs 152/06 (vedi art. 15);
 - q. le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini del recinto delle colmate o di difesa di dette e lungo le strade che ne fan parte;
 - r. lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde;
 - s. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
 - t. la realizzazione di opere pubblico o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale, che non costituiscano ostacolo al deflusso, non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. Il progetto deve essere corredato di studio di fattibilità che documenti la compatibilità con le condizioni richieste.

Per le modalità esecutive delle opere si rimanda al Capo V° (art. 13-14-15-16)

CAPO IV° - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 8

Per gli interventi o l'uso ricadenti all'interno dell'area del demanio e/o sue pertinenze (es. alveo, argini, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite...) così come definito nell'art. 3, occorre una formale **concessione idraulica**, ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nulla-osta.

Si distinguono due tipologie di concessioni:


- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma

intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario.

Sono permesse con semplice **nulla-osta idraulico** e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti che ricadono nella fascia di rispetto così come schematizzato nell'art. 3. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.



Nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica è possibile rilasciare un **autorizzazione provvisoria**. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le

opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Per le normali attività di conduzione agricola dei fondi non è richiesto alcun nullaosta, purché esse non interferiscano con il libero deflusso delle acque, non modificino il tracciato e la funzionalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono.

Per i corsi d'acqua individuati su mappa catastale ma privi di funzione idraulica, si dovrà richiedere la concessione/nulla osta per le opere ricadenti sul sedime individuato sulla mappa catastale.

Art. 9

I nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, di cui al precedente articolo 7, sono rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale, mentre sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono rilasciati da Regione Lombardia.

Art. 10

Nelle concessioni idrauliche e nei nullaosta sono stabilite le condizioni, la durata (massimo 19 anni con possibilità di rinnovo per i privati, massimo 30 anni con possibilità di rinnovo per opere di pubblica utilità realizzate da un ente pubblico), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo e l'imposta regionale dove previsti. E' vietato il rilascio di concessioni per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Nelle predette concessioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e. con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso.
- f. con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

La concessione decade in caso di modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente, in caso di diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere

non conformi al progetto allegato al provvedimento concessorio, in caso di omesso pagamento del canone annuale.

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r d l 1338/36 e ss mm ii e della l 37/94 e ss mm ii. In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. L'amministrazione concedente può tener conto anche della priorità dei frontisti.

Art. 11

Per ottenere la concessione per gli interventi di cui all'art. 7, ricadenti nell'ambito del reticolo idrico minore o sue pertinenze, occorre produrre domanda rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico descrittiva dell'intervento lungo il corso d'acqua con eventuali elaborati di calcolo idraulico redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. La relazione idrologica e la verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena saranno basate su un tempo di ritorno di 100 anni; il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo considererà una o più sezioni significative (da valutare caso per caso) anche a valle dell'opera.
- estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di chiusura in corrispondenza dell'intervento
- planimetria con rilievo topografico dello stato di fatto e posizionamento delle opere in progetto rispetto a punti fissi e all'aerofotogrammetrico comunale
- planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
- esatta quantificazione dell'area del demanio idrico che verrà eventualmente occupata
- sezioni trasversali complete (comprendenti la sponda opposta) derivate da rilievo topografico eseguito ad hoc del corso d'acqua interessato dalle opere
- profilo longitudinale del corso d'acqua con le opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso) derivato da rilievo topografico eseguito ad hoc del corso d'acqua interessato dalle opere

- particolari delle opere idrauliche
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva
- esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento
- attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)
- pareri ambientali (eventuali)

In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l'autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici specifici delle Relazioni descrittive e della Documentazione progettuale da allegare alla richiesta.

Art. 11 - bis

Per ottenere il nullaosta per gli interventi di cui all'art. 7, ricadenti nell'ambito del reticolo idrico minore o sue pertinenze, occorre produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1 estratto dal progetto: estratto mappa catastale, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico comunale, sezioni trasversali quotate comprendenti l'alveo con indicato l'andamento del p.c. e le opere in progetto, relazione tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento
- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica e/o verifica idraulica
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva

Art. 12

Per gli ambiti interessati dalle fasce a/b/c del PAI occorre ottemperare alle norme di attuazione vigenti del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), alla quale si rimanda.

CAPO V° - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 13

Il progetto di qualsiasi manufatto di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di 1 metro. Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T=200 anni). Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che ne riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti con luce inferiore a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate e franco di 0.5 m.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;

- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato consolidato ai sensi della L. 865/71, eventualmente aggiornato al 24 maggio 2011 e comunque solo dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 14

Tra i compiti di polizia idraulica rientra l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto quantitativo delle acque recapitate. Relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali

40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

La superficie scolante impermeabile è da considerarsi pari al prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente di assorbimento medio ponderale.

In genere dovrà essere verificata da parte del richiedente con apposito studio idraulico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire processi erosivi.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Relativamente agli aspetti qualitativi, gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006; l'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006. Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale.

Art. 15

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica. *Tali ragioni andranno documentate con apposita relazione tecnica.*

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Sono vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati esistenti e per quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e di assicurare una facile manutenzione.

In tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione al fine di conservare la funzionalità idraulica. Tutti i tratti tombinati andranno inseriti nel Piano di Protezione Civile Comunale e andrà sviluppato un adeguato piano di manutenzione periodico.

Art. 16

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni.

Fascia di rispetto di 10 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- Metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- Metri 4 in presenza di recinzioni facilmente amovibili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili (escluse opere in cls) che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nella concessione o nulla osta dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

Fascia di rispetto di 4 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- Metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- Metri 1.5 in presenza di recinzioni facilmente amovibili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili (escluse opere in cls) che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nella concessione o nulla osta dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

Art. 17

Previa verifica di compatibilità idraulica, potranno essere realizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio e/o riconosciute di pubblica utilità. Ogni variazione del tracciato di un corso d'acqua dovrà comportare la modifica della relativa fascia di rispetto aggiornando lo studio di Polizia Idraulica comunale e, di conseguenza, dello strumento urbanistico.

CAPO VI° - REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA:

Art. 18

La procedura di istruttoria dovrà essere applicata dagli operatori dell'Autorità deputati allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia
- per il reticolo idrico minore: il Comune (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);

Allo stato attuale, le domande per il rilascio di concessioni / nulla osta inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia dovranno essere presentate solo in modalità telematica tramite il sistema SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche), previa autenticazione sul Portale dei tributi di Regione Lombardia.

Nell'ambito del rilascio di concessioni / nulla osta inerenti il reticolo minore da inoltrare al Comune, il funzionario «istruttore» della pratica:

- 1 - provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento;
- 2 - procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (es. corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
- 3 - se la documentazione non è completa chiede le integrazioni;
- 4 - nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- 5 - qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.
- 6 - verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;
- 7 - il funzionario predispose lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo ("Allegato G" alla D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

8 - invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;

9 - verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;

10 - l'Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

11 - fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

12 - Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G alla D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014);

13 - fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione). In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

14 - formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario

Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o), t) del precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate.

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità telematica tramite il nuovo sistema SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche), previa autenticazione sul Portale dei Tributi di Regione Lombardia.

Art. 19

La Concessione idraulica sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale dopo la definizione del canone e l'attestazione del relativo pagamento.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche, nullaosta e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Art. 20

I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni debbono:

- a. tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombrare le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b. aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. estirpare periodicamente tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- e. tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei titolari di concessioni.

CAPO VII° - SANZIONI

Art. 21

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D.L. n. 523/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 22

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa non inferiore a € 150,00 (centocinquanta/00) e non superiore a € 2500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 23

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 si intima verbalmente al contravventore di desistere immediatamente dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Art. 24

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 25

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2. il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3. l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima.
5. queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
6. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
7. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
8. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 23;
9. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 26

I verbali di cui all'art. 25 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Art. 27

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento dell'ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell'ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Art. 28

Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 29

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Art. 30

Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da €50,00 (cinquanta/00) a €500,00 (cinquecento/00) per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione idraulica ai sensi del precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti dell'Amministrazione Comunale;

Art. 31

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'atto di concessione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della stessa, la quale può essere revocata.

Art. 32

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7 si intima verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notifica deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Corpo di Polizia Municipale se residenti nel Comune.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

CAPO VIII° - SEGNALAZIONI

Art. 33

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico, così come individuate e normate dal regolamento comunale. L'esposto andrà indirizzato all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rapporto al libero deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotografica o planimetrica della zona interessata e dati anagrafici dell'esponente per ricevere la risposta.

Art. 34

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio presente nell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrico nella fascia di rispetto così come individuate e normate dal regolamento comunale. La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere l'intimazione della rimozione della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia dell'eventuale reato all'Autorità Giudiziaria.

CAPO IX° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 35

Le Concessioni con occupazione fisica di aree demaniali e le concessioni senza occupazione fisica di aree demaniali di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone annuo secondo quanto attualmente stabilito dall'Allegato F della D.G.R. n° X/2591 del 31/10/2014 o dagli eventuali susseguenti provvedimenti regionali.

Il canone è assoggettato alla revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso. Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità della concessione nell'anno solare con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono quindi essere corrisposti per intero anche per le frazioni di anno solare.

Qualora il canone annuo e la relativa tassa regionale (se dovuta) risultino di importo maggiore di 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità del canone (e della eventuale tassa regionale). Gli enti pubblici non sono esentati dal deposito cauzionale. Tale somma sarà restituita al termine della concessione.

Il canone per le concessioni sul reticolo idrico minore è introitato dal Comune.

Per il rilascio di nulla-osta idraulico non è previsto il pagamento del canone annuale.

CAPO X° - ALVEI SUL CONFINE COMUNALE

Art. 36

Per le richieste di concessione per attraversamenti di corsi d'acqua in punti in cui le due sponde appartengono a comuni diversi, si richiede la convocazione di una conferenza dei servizi che coinvolga i soggetti interessati al fine di stabilire di volta in volta la suddivisione dei canoni e le modalità realizzative e di concessione per l'opera.

CAPO XI° - SDEMANIALIZZAZIONI E MODIFICA LIMITI AREE DEMANIALI

Art. 37

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si ricorda che, ai sensi dell'art.115, comma 4, del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

CAPO XII° - SEGNALAZIONI NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 38

Nel Piano di Protezione Civile comunale andranno segnalate le seguenti situazioni:

- aree storicamente allagabili
- tratti tombinati
- edifici e infrastrutture ricadenti negli alvei e nelle fasce di rispetto
- aree terminali di corsi d'acqua che spagliano (03014027_0027, 03014027_0028, 03014027_0035)

CAPO XIII° - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE
E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

Lecco, Rev. NOVEMBRE 2015

Dott. Domenico SCINETTI
geologo

TABELLA RIASSUNTIVA

Nome reticolo Principale	Nome reticolo minore	Codice reticolo principale	Codice Identificativo	Tipologia del percorso	Naturalità	Competenza	Iscrizione elenco Acque Pubbliche	Fascia di Rispetto	Accatastato
Adda (Fiume)		SO041Z	03014027_0001	Alveo inciso	Alveo naturale	Regione	41	10	si
Vallate (Torrente)		SO202Z	03014027_0002	Alveo inciso	Alveo naturale	Regione		10 + vario	si
			03014027_0002	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0003	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0003	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0004	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0005	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0006	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0007	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0008	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0009	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0010	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0011	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0012	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0012	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	si
			03014027_0012	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0012	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	si
			03014027_0012	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0012	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0012	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0013	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0013	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0013	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0014	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0015	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0016	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0016	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	si
			03014027_0017	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	si
			03014027_0017	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	si
			03014027_0018	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0018	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0019	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0020	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0021	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0022	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0022	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0022	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0023	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0024	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0024	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0025	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0026	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0026	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0026	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0026	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no

Nome reticolo Principale	Nome reticolo minore	Codice reticolo principale	Codice Identificativo	Tipologia del percorso	Naturalità	Competenza	Iscrizione elenco Acque Pubbliche	Fascia di Rispetto	Accatastato
			03014027_0027	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0028	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0029	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0030	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0031	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0032	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0032	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0032	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0033	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0033	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0033	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0033	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0033	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0034	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0034	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0034	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0035	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0036	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0037	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0038	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0039	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0039	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0039	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0039	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0040	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0040	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0041	Tombinato con tracciato certo	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0041	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0042	Flusso entro specchio d'acqua	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0042	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0042	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0042	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0042	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	si
			03014027_0042	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	si
			03014027_0042	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0043	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0044	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0045	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0045	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0045	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0045	Flusso entro specchio d'acqua	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0045	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	si
			03014027_0046	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0046	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no

Nome reticolo Principale	Nome reticolo minore	Codice reticolo principale	Codice Identificativo	Tipologia del percorso	Naturalità	Competenza	Iscrizione elenco Acque Pubbliche	Fascia di Rispetto	Accatastato
			03014027_0046	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0046	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0047	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0048	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0049	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0050	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0051	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	si
			03014027_0052	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0053	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
	Valle Morte (Torrente)		03014027_0054	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0054	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0054	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
	Valle Morte (Torrente)		03014027_0055	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
	Valle Morte (Torrente)		03014027_0055	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0055	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0056	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0057	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0058	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0059	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0060	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0061	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0062	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0063	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0064	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0065	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0066	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0067	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0068	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0069	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0070	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si

Nome reticolo Principale	Nome reticolo minore	Codice reticolo principale	Codice Identificativo	Tipologia del percorso	Naturalità	Competenza	Iscrizione elenco Acque Pubbliche	Fascia di Rispetto	Accatastato
			03014027_0071	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0072	Tratto accatastato senza funzione idraulica	Ex Alveo	Comune		0	si
			03014027_0073	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0073	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0074	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0074	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0075	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0075	Tombinato con tracciato certo	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0076	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		10	no
			03014027_0077	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0078	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0079	Alveo inciso	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0079	Alveo non visibile e non certo	Alveo artificiale	Comune		4	no
			03014027_0080	Alveo inciso	Alveo naturale	Comune		10	no
			03014027_0080	Alveo non visibile e non certo	Alveo naturale	Comune		10	no

Tratti descritti da valle verso monte